

## QUESITO

5. Alla luce di quanto riportato nel Capitolato Speciale di Appalto: l'attività oggetto dell'appalto è finalizzata al recupero di materie e produzione di Combustibile Solido Secondario (CSS)

vista la Legge Regionale n. 35 del 16/11/2018 art. 2 "Principi" comma 3 (Lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani non pericolosi ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati sono attuati nel rispetto del principio di autosufficienza e del principio di prossimità in ambito regionale, in attuazione della Direttiva 2008/98/CE e dell'art. 182-bis del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.) si chiede:

a) Qualora si dovesse verificare un fermo impianto o per sopravvenute difficoltà lo stesso non sia in grado di accettare i conferimenti, il rifiuto in questione può esser conferito ad impianti fuori regione?

b) Il CER di riferimento documentabile in uscita dall'impianto di lavorazione è il 19.12.10 ? Al netto dei casi in cui il rifiuto non sia idoneo e non abbia le caratteristiche per essere riutilizzato/riciclato e comunque in seguito all'esito di opportune analisi, in che percentuale minima, dovrà essere avviato a CSS con CER 191210?

c) Quali sono i documenti da esibire a comprova che il CSS prodotto sia effettivamente avviato ad impianti che lo utilizzano come combustibile?

## RISPOSTA

a) Così come specificato all' art. 4 del Capitolato di gara, *“in caso di sopravvenuta difficoltà od impossibilità di usufruire dell'impianto/piattaforma, l'Appaltatore si obbligherà a comunicare tempestivamente tale evenienza alla Società, indicando nel contempo ad A.C.T.A. S.p.A. i siti di conferimento alternativi, debitamente autorizzati dall'autorità competente, aventi caratteristiche similari al proprio impianto, come indicato in sede di offerta, presso cui dovrà essere conferito il rifiuto urbano non differenziato, con oneri a totale carico dell'Appaltatore, compresi gli eventuali costi supplementari sostenuti da A.C.T.A. S.p.A. per il trasporto. Nel caso di utilizzo di impianto/piattaforma alternativa, per difficoltà oggettiva ad accettare il rifiuto urbano non differenziato, l'Aggiudicatario, in uno alla predetta comunicazione, dovrà trasmettere ad A.C.T.A. S.p.A. la seguente documentazione:*

- *provvedimento, in corso di validità, di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali, di cui al D.Lgs. 152/2006, rilasciato nei confronti del gestore degli impianti alternativi;*
- *il provvedimento, in corso di validità, di autorizzazione all'esercizio dell'attività di piattaforma di trasferta, nell'ipotesi che detti impianti non siano gestiti dall'Appaltatore;*
- *convenzione stipulata tra l'Appaltatore e il Gestore della piattaforma alternativa, dalla quale risulti l'effettiva possibilità per l'Appaltatore di avvalersi di tali impianti.*

*L'eventuale utilizzo, in conformità a quanto previsto al comma precedente, di piattaforma alternativa a quella dell'Appaltatore non dovrà, in ogni caso, comportare alcun onere aggiuntivo a*

*carico di A.C.T.A. S.p.A. Eventuali maggiori costi di conferimento e trasporti in impianto/piattaforma alternativa saranno addebitati all'appaltatore ”.*

b) Non è possibile indicare una percentuale minima. Il rifiuto deve essere finalizzato quanto più possibile alla produzione di combustibile solido secondario (C.S.S.) codice CER 191210, al netto dei casi in cui il rifiuto non sia idoneo e non abbia le caratteristiche per essere riutilizzato/riciclato.

c) L'Appaltatore ha l'obbligo di consegnare, con cadenza trimestrale, l'attestazione di avvenuto smaltimento di cui al D. Lgs. 116/2020, attraverso autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.